



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 3 agosto 2015 n.10

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 7, comma 4, della Legge 25 aprile 2014 n.67;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 14 luglio 2015;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DI RAPPORTI CON TERZI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi per oggetto l'esecuzione di attività di ricerca e/o consulenze per conto terzi.
2. Sono compresi nella regolamentazione presente anche i contratti aventi per oggetto prestazioni didattiche, qualora impegnino Strutture universitarie.

Art. 2

(Modalità di sottoscrizione)

1. I contratti e le convenzioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e di importo inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) sono stipulati dal singolo Dipartimento con la firma del Direttore del medesimo su delega del Rettore e previa autorizzazione del Consiglio dell'Università.
2. I contratti e le convenzioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento e di importo superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) sono stipulati dal Rettore, previa autorizzazione del Consiglio dell'Università.
3. I contratti e le convenzioni di cui al presente regolamento dovranno essere redatti secondo uno schema-tipo approvato dal Consiglio dell'Università e comunque dovranno indicare: l'oggetto, il corrispettivo, la durata, le modalità di pagamento ed il Responsabile per conto del Dipartimento o dell'Università del progetto a cui il contratto si riferisce.

Art. 3
(Oggetto dei contratti)

1. Le principali attività per conto terzi sono qui di seguito elencate:
 - a) attività di progettazione ai vari livelli, finalizzate al trasferimento di conoscenze in specifiche realtà e all'innovazione di processo o di prodotto e all'applicazione di tecniche e tecnologie avanzate; prestazioni di ricerca e sperimentazione, sia teorica sia applicata;
 - b) prestazioni di didattica non istituzionale, intese come connesse ad attività di ricerca e di progettazione, organizzazione, ed esecuzione di corsi e di seminari di qualificazione professionale e di aggiornamento, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico e di ogni altra attività volta alla qualificazione delle risorse umane;
 - c) prestazioni di consulenza intesa come attività di indirizzo in ricerche e progetti in atto presso il committente, studi di fattibilità, studi di approfondimento e di razionalizzazione di temi specifici, pareri di supporto tecnico e scientifico.
2. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta dal personale dell'Ateneo e non comporti trasferimento gratuito di know-how a favore di terzi, la struttura interessata (Dipartimento) può fare ricorso anche a soggetti esterni all'Ateneo, limitatamente alla durata del contratto, ricorrendo alla stipula di contratti appositi.

Art. 4
(Procedure di approvazione – Organi competenti)

1. Il Consiglio di Amministrazione approva uno o più schemi di contratti contenenti gli elementi essenziali in relazione alla tipologia del rapporto.
2. I contratti non riconducibili ad uno schema-tipo dovranno essere singolarmente approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'elenco delle persone impegnate nella prestazione per lavori conto terzi oggetto dei contratti di cui agli articoli precedenti e la ripartizione del contributo devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Responsabile di Progetto, prima di essere avviati all'approvazione definitiva del CdU.

Art. 5
(Determinazione e suddivisione del contributo)

1. L'entità dell'importo totale del contratto verrà determinata sulla base di Linee Guida, tenuto conto che sulla commessa possono gravare i seguenti costi, quantificati forfettariamente dal Responsabile di progetto:
 - a) quota parte dei costi di funzionamento e di gestione della struttura di riferimento (materiali di consumo, gas, acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefonia, pulizie ecc.) e altri servizi quali Centri di calcolo, utilizzazione di reti telematiche etc.
 - b) quota ammortamento delle attrezzature e apparecchiature necessarie per l'esecuzione della commessa, nonché i costi di manutenzione;
 - c) costi per l'utilizzo di eventuali laboratori;
 - d) costi per l'acquisizione di attrezzature e software;
 - e) borse di studio e assegni di ricerca contrattualmente definiti tra le parti;
 - f) spese per missioni, formazione e attività specifiche del personale scientifico impegnato alla commessa.
2. Una quota dell'importo totale del contratto, pari al 20%, è destinata al Dipartimento interessato, essa assorbe forfettariamente i costi di funzionamento e di gestione di cui ai punti A e B dell'articolo 5 precedente. La parte eccedente tale assorbimento potrà essere riutilizzata per le

attività del Dipartimento stesso con particolare riferimento alle missioni per ricerca e partecipazione a Convegni e Seminari di studio anche internazionali e all'accantonamento di eventuali somme da utilizzare come borse di studio di profitto in favore degli studenti dei cdl di riferimento.

3. Una quota dell'importo totale del contratto, pari al 10%, è destinata all'Ateneo.

4. La parte risultante come differenza fra il corrispettivo della commessa e tutti i costi e le detrazioni di cui sopra, viene ripartita nella misura proposta del Responsabile di progetto, fra i partecipanti alla stessa.

5. Possono partecipare alla ripartizione delle quote i docenti a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato, tutti i docenti con almeno contratto annuale nonché i collaboratori ed esperti di volta in volta identificati in relazione alle necessità della commessa.

Art. 6

(Tutela delle invenzioni)

1. Le invenzioni generate dall'attività di ricerca (comprese le tesi di Laurea e di Dottorato) fanno parte del patrimonio dell'Università. In particolare, i prodotti che posseggano i caratteri dell'invenzione e che sono ritenuti suscettibili di applicazioni industriali verranno brevettati con esplicita segnalazione degli inventori a cura di una Commissione di esperti nominata ad hoc dal Rettore.

2. Il Congresso di Stato stabilirà le forme di finanziamento per la registrazione ed il mantenimento dei brevetti.

3. Le royalties conseguenti alla utilizzazione industriale dei brevetti verranno incamerate dai singoli Dipartimenti ed una porzione di queste pari al 40% verrà attribuita a tutti coloro che avranno partecipato alla realizzazione dell'invenzione.

4. La misura di tale ripartizione verrà stabilita dal Consiglio di Dipartimento su indicazione del Responsabile progetto della ricerca che è all'origine dell'invenzione ed approvata dal Consiglio dell'Università.

Art. 7

(Remunerazioni)

1. L'entità dei compensi da attribuire ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 è definita in relazione a:

- a) livello di responsabilità circa gli esiti delle attività;
- b) tempo dedicato allo svolgimento della stessa.

2. Non sarà possibile erogare compensi fino a quando non sarà stata completata e rendicontata l'attività oggetto del contratto, ovvero, in caso di previsione di fasi di sviluppo delle attività, fino a quando le fasi stesse non siano definitivamente concluse e non siano stati incassati i corrispettivi fatturati.

Art. 8

(Clausole particolari nei contratti di ricerca)

1. Nei contratti vengono ulteriormente disciplinati l'utilizzo del logo e del nome dell'Ateneo e delle sue strutture, i vincoli di riservatezza, la proprietà dei risultati ed eventuali aspetti brevettuali e le modalità della loro utilizzazione e pubblicazione.

Art. 9

(Linee Guida)

1. Entro due mesi dall'emanazione del presente regolamento verranno redatte le Linee Guida di cui al precedente all'articolo 5, comma 1.

Art. 10
(Norme finali)

1. La documentazione contrattuale viene conservata presso la struttura interessata che ne è responsabile e presso il Rettorato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 agosto 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini